



Sospensione patente di guida: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 10/05/2019

Sospensione della patente di guida; omicidio stradale; guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica; lesioni personali; decisione del prefetto.

Qual è la differenza tra la revoca e la **sospensione della patente di guida**? Quali sono le sanzioni previste nel caso in cui il conducente del veicolo presenti un alto tasso alcolemico? Scoprilò leggendo le ultime pronunce giurisprudenziali presenti in questo



articolo.

Guida in stato di ebbrezza e sospensione della patente di guida

Il **provvedimento sospensivo** della patente di guida ex art. 223 C.d.S. è un atto dovuto e privo di discrezionalità, posto che esso deve essere irrogato ove, a seguito degli accertamenti medici, emerga che l'automobilista presenti un **valore alcolemico** superiore a 1.5.

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, n.9141

Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime

La **revoca della patente di guida** di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., che incriminano, rispettivamente l'"**omicidio stradale**" e le "**lesioni personali** stradali gravi o gravissime", mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione, da parte dell'imputato, dell'art. 9-ter, comma 2, del cod. strada), nonché per i fatti di **omicidio colposo** e di lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della l. 23 marzo 2016, n. 41.

Cassazione penale sez. IV, 12/12/2018, n.57729

Guida in stato di alterazione psicofisica

Le ipotesi di guida in stato di **alterazione psicofisica** dalle quali siano derivate lesioni o omicidio rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 222 commi 2 e 3 C.d.S., in relazione alle quali il provvedimento della sospensione provvisoria della patente deve essere adottato dal prefetto previa valutazione della sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; viceversa, quando dallo stato di alterazione non derivino reati, il provvedimento sospensivo della patente integra ex art. 223 comma 1 C.d.S. un atto dovuto privo di discrezionalità.

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, n.30150



Quando è esclusa la sospensione della patente di guida?

La **sanzione amministrativa accessoria** della **sospensione della patente di guida**, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla **circolazione stradale**, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (fattispecie relativa all'accusa di omicidio stradale causato dall'imputato a bordo di **velocipede**).

Cassazione penale sez. IV, 07/11/2018, n.1495

Revoca e sospensione della patente di guida: differenze

La **revoca della patente** di guida ricorre in ipotesi di "omicidio stradale" e "lesioni persona stradali gravi o gravissime", mentre la **sospensione** opera per gli altri casi, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona.

Cassazione penale sez. IV, 06/11/2018, n.1493

Estinzione del reato per svolgimento del lavoro di pubblica utilità

In caso di estinzione del reato per positivo svolgimento del **lavoro di pubblica utilità** (articolo 186, comma 9-bis del codice della strada), la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida eventualmente prevista per il reato di cui all'articolo 186 del **Codice della strada** (ad esempio, nelle ipotesi i cui all'articolo 186-bis, comma 5, dello stesso codice della strada), la competenza a provvedere sulla revoca della patente spetta al **prefetto**, e non al giudice, in forza della norma generale di cui all'articolo 224, comma 3, del codice della strada, che trova una esplicita, eccezionale deroga, per la sola sospensione della patente, in quanto previsto dall'articolo 189, comma 9-bis, del Codice della strada, laddove si consente al giudice - e non al prefetto - di provvedere direttamente, pur avendo dichiarato estinto il reato, su specifiche sanzioni amministrative accessorie, riducendo alla metà la durata della sospensione della patente di guida e revocando l'eventuale confisca del veicolo di proprietà dell'imputato. In altri termini, nel caso di esito positivo della prova, il giudice dovrà dichiarare estinto il reato e, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, del Codice della strada, trasmettere gli atti al prefetto competente in via esclusiva a decidere sulla revoca (nella maggior parte dei casi, il prefetto disporrà nuovamente la revoca della patente di guida, ma in esito al **procedimento amministrativo** di cui all'articolo 219 del codice della strada); mentre in caso



negativo, il giudice, come previsto dall'articolo 186, comma 9-bis, dovrà revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena principale (arresto e ammenda) e applicazione definitiva della revoca della patente di guida.

Da quanto esposto consegue anche che laddove il giudice abbia ammesso l'interessato al lavoro di pubblica utilità, la sanzione accessoria della revoca della patente, applicata in sentenza, non potrà avere immediata efficacia, dovendola il giudice sospendere fino all'esito della verifica sulla probation.

Cassazione penale sez. IV, 23/10/2018, n.56962

Sospensione della patente di guida e termine di prescrizione

Alla **sospensione della patente** non si applica l'art. 209 D.Lgs. n. 285 del 1992 secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice deve essere regolata dalla legge n. 689 del 1981 art. 28, che stabilisce un termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Tale disposizione, infatti, si riferisce inequivocabilmente alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle **sanzioni amministrative accessorie**, non potendo la relativa disciplina essere oggetto né di interpretazione estensiva né di applicazione analogica.

La sospensione della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria che è strettamente legata ai reati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della **circolazione stradale**.

In quanto tale, l'applicazione della stessa da parte del giudice penale è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 222, non potendo che conseguire all'esito del giudizio e nei tempi di definizione dello stesso.

Non è consentito, invero, "svincolare" la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione, creandosi altrimenti un inammissibile doppio binario, con conseguenze abnormi proprio in tema di **prescrizione**, potendo essere diverso il termine per l'una e per l'altro.

Cassazione penale sez. IV, 17/10/2018, n.2618



Guida in stato di ebbrezza e decisione del prefetto

All'esito della positiva **messa alla prova** e della conseguente pronuncia di estinzione del reato, la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, va individuata, ai sensi dell'art. 224, comma 3, Codice della strada in capo al prefetto.

Cassazione penale sez. IV, 16/10/2018, n.52125

Guida in stato di ebbrezza: conta la tipologia di veicolo condotto?

Il reato di **guida in stato di ebbrezza** può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del **mezzo usato** a interferire sulle condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; tuttavia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della **patente di guida**, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi sia posto alla guida di un **veicolo** per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede.

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2018, n.54032

Passaggio in giudicato della sentenza sulla guida in stato di ebbrezza

In caso di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, la patente può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal **passaggio in giudicato della sentenza**, dovendo essere detratto da tale calcolo l'eventuale periodo di sospensione che ha preceduto la **revoca**.

Consiglio di Stato sez. III, 21/09/2018, n.5491

Note:

Autore immagine: sospensione patente di guida di Photographee.eu